XVIII legislatura

A.S. 1476:

"Conversione in legge del decretolegge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali"

Settembre 2019 n. 89



servizio del bilancio del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – **9** @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2019). Nota di lettura, «A.S. 1476: "Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali"». NL89, settembre 2019, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Capo I Tutela del lavoro	1
Articolo 1 (Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015)	
Articolo 2 (Modifica al decreto legislativo n. 22 del 2015)	4
Articolo 3 (Copertura finanziaria)	5
Articolo 4 (Emergenza occupazionale ANPAL Servizi Spa)	6
Articolo 5 (Misure urgenti in materia di personale INPS)	7
Articolo 6 (Misure urgenti in favore dei LSU e dei LPU)	9
Articolo 7 (Disposizioni urgenti in materia di ISEE)	10
Articolo 8 (Donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)	10
Capo II Crisi aziendali	11
Articolo 9 (Aree di crisi industriale complessa Regioni Sardegna e Sicilia)	11
Articolo 10 (Area di crisi industriale complessa Isernia)	12
Articolo 11 (Esonero dal contributo addizionale)	13
Articolo 12 (Potenziamento della struttura per le crisi di impresa)	16
Articolo 13 (Fondo per ridurre i prezzi dell'energia per le imprese e per evitare crisi occupazionali nelle aree dove è prevista la chiusura delle centrali a carbone)	19
Articolo 14 (Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A.)	21
Articolo 15 (Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge n. 34 del 2019)	0.1

CAPO I TUTELA DEL LAVORO

Articolo 1 (Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni al decreto legislativo n. 81 del 2015:

La lettera a) prevede che il comma 1 dell'articolo 2 (ai sensi del quale si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro) si applica anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.

La lettera b) inserisce l'articolo 2-bis (Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata), il cui comma 1 dispone che per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'indennità giornaliera di malattia, l'indennità di degenza ospedaliera, il congedo di maternità e il congedo parentale sono corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo indennizzabile (finora erano previste 3 mensilità).

Il comma 2 del nuovo articolo 2-bis, poi, raddoppia la misura vigente dell'indennità di degenza ospedaliera, disponendo conseguentemente l'aggiornamento dell'indennità giornaliera di malattia (dal momento che la normativa vigente prevede che quest'ultima prestazione venga erogata con un importo pari al 50% di quello relativo alla degenza ospedaliera).

<u>La RT</u> dopo aver illustrato le norme, afferma che le stime degli oneri collegati alla riduzione del minimo contributivo per le indennità per congedo di maternità obbligatorio, congedo parentale, malattia e degenza ospedaliera e al raddoppio dell'indennità di degenza ospedaliera e di malattia sono state formulate sulla base dei dati osservati e consolidati nel corso del 2017 in relazione alla platea dei lavoratori beneficiari delle prestazioni interessate: allo scopo di valutare l'incremento dei beneficiari derivante dal nuovo requisito di 1 mese di contribuzione si è tenuto conto della distribuzione degli iscritti in base ai mesi di contribuzione. Specifica che nel corso del 2017 sono stati rilevati i seguenti beneficiari:

- circa 550 beneficiari di indennità di ricovero ai quali corrisponde una indennità media annua di circa 450 euro;
- circa 1.100 beneficiari di indennità di malattia ai quali corrisponde una indennità media annua di circa 510 euro;
- circa 6.000 beneficiari di indennità di maternità/paternità ai quali corrisponde una indennità media annua di circa 4.500 euro;
- circa 1.100 beneficiari di congedi parentali ai quali corrisponde una indennità media annua di circa 1.050 euro.

Sulla base delle distribuzioni dei contribuenti per mesi di iscrizione e di quanto rilevato negli archivi dell'INPS, la RT ha stimato:

- l'ampliamento del 20% dei percettori di indennità di malattia con indennizzo minimo (pari al 4% del massimale contributivo/365 e in base a circa 24 giorni di malattia);
- l'ampliamento del 20% dei percettori di indennità di ricovero con indennizzo minimo (pari all'8% del massimale contributivo/365 e in base a circa 10 giorni di ricovero);
- l'ampliamento del 30% dei percettori di indennità di maternità con una indennità media annua pari a 3.200 euro e di circa il 25% dei beneficiari dell'indennità per congedo parentale con una indennità media annua pari a 800 euro; tali importi medi sono stati valutati in considerazione di due mesi di contribuzione che riducono il reddito imponibile preso a base del calcolo, come risulta dagli archivi dell'INPS.

Sono poi stati valutati i maggiori oneri per tutti i beneficiari (attuali e derivanti dall'ampliamento della platea) ascrivibili alla maggiorazione del 100% delle indennità di ricovero e di malattia.

La RT espone di seguito lo sviluppo decennale delle principali componenti contabili.

Aumento delle tutele in favore degli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata									
Maggiori oneri per la riduzione del requisito contributivo da 3 a 1 mese					Magglori aumento dell'indennit e ma	del 100%	Maggiori oneri complessivi		
	Indennità malattia	Indennità ricovero	Indennità di maternita	Congedo parentale	Indennità malattia	Indennità ricovero	Totale		
	importo annuo in milioni di euro oneri (+)/risparmi (-)								
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028	0,03 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07	0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02	2,90 5,85 5,99 6,09 6,19 6,28 6,37 6,45 6,53 6,61	0,11 0,21 0,22 0,22 0,22 0,23 0,23 0,23 0,24 0,24	0,30 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68	0,14 0,27 0,28 0,28 0,29 0,29 0,30 0,30 0,30	3,5 7,0 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9		

<u>Al riguardo</u>, sulla base dei dati d'archivio riportati, non vi sono osservazioni da formulare in merito alle quantificazioni inerenti all'ampliamento della platea, nel presupposto che le ipotesi di tale ampliamento, che comunque appaiono prudenziali, siano corrette. Non sono però forniti i metodi utilizzati per la determinazione dei parametri di ampliamento.

Si evidenzia la lieve sovrastima degli oneri relativi al 2019, atteso che il presente provvedimento non estende la sua efficacia per metà del corrente anno, ma soltanto per 4 mesi (dal 5 settembre al 31 dicembre).

Nulla da osservare sugli oneri ascritti al raddoppio dell'indennità di malattia e di ricovero, nonché su quelli complessivi derivanti dal presente articolo.

La lettera c) aggiunge il seguente Capo V-bis (Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali).

I seguenti articoli da 47-bis a 47-quater costituiscono il nuovo Capo V-bis.

Articolo 47-bis (Scopo, oggetto e ambito di applicazione)

Il comma 1, al fine di promuovere un'occupazione sicura e dignitosa e nella prospettiva di accrescere e riordinare i livelli di tutela per i prestatori occupati con rapporti di lavoro non subordinato, prevede che le disposizioni del presente Capo stabiliscono livelli minimi di tutela per i lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali.

Il comma 2 considera, ai fini del presente decreto, piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, organizzano le attività di consegna di beni, fissandone il prezzo e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.

Il comma 3 consente che il corrispettivo per i lavoratori di cui al comma 1 sia determinato in base alle consegne effettuate, purché in misura non prevalente. I contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e incentivanti che tengano conto delle modalità di esecuzione della prestazione e dei diversi modelli organizzativi.

Il corrispettivo orario è riconosciuto a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata.

Articolo 47-ter (Copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

Il comma 1 assoggetta comunque i prestatori di lavoro di cui al presente Capo alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al DPR n. 1124 del 1965. Il premio di assicurazione INAIL è determinato ai sensi dell'articolo 41 del citato DPR, in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume come retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività, indipendentemente dal numero delle ore giornaliere lavorative.

Il comma 2 obbliga, ai fini dell'assicurazione INAIL, l'impresa che si avvale della piattaforma anche digitale a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal DPR n. 1124.

Il comma 3 impone poi all'impresa che si avvale della piattaforma anche digitale al rispetto a propria cura e spese del decreto legislativo n. 81 del 2008, nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1.

Articolo 47-quater (Osservatorio)

Il comma 1 istituisce, al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni del presente Capo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentati dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis. L'osservatorio verifica, sulla base dei dati forniti da INPS, INAIL e ISTAT, gli effetti delle disposizioni del presente Capo e può proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri

a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Il comma 2 dell'articolo 1 del presente decreto-legge differisce di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la vigenza degli articoli 47-bis e 47-ter sopra descritti.

<u>La RT</u>, in relazione all'articolo 47-ter la RT fa presente che il premio di assicurazione è dovuto con le modalità di cui all'articolo 41 del citato D.P.R. n.1124 del 1965 dal datore di lavoro, in base ai tassi di premio previsti per le attività svolte dalle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Per la determinazione del premio, in ragione della peculiarità del rapporto, la disposizione in esame assume come base imponibile la retribuzione convenzionale giornaliera prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto intercorrente con l'impresa titolare della piattaforma digitale. Il valore della retribuzione giornaliera convenzionale, attualmente pari a 48,20 euro, è annualmente rivalutata in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita accertato dall'Istat.

Il premio assicurativo, determinato sulla base dei tassi delle tariffe Inail e della retribuzione giornaliera convenzionale, non è frazionabile in relazione al numero di ore lavorate giornalmente dal lavoratore assicurato.

Dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'onere per i premi assicurativi, nonché quello derivante dal rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza, grava esclusivamente sulle imprese che, attraverso le piattaforme digitali, organizzano l'attività dei lavoratori impiegati nella consegna di beni per conto altrui in ambito urbano.

In relazione all'Osservatorio di cui all'articolo 47-quater la RT afferma che eventuali oneri di segreteria saranno coperti nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente assegnate al Centro di responsabilità del Ministero presso il quale l'osservatorio sarà istituito. Pertanto, la disposizione non comporta oneri, nuovi o diversi, a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 2 (Modifica al decreto legislativo n. 22 del 2015)

Il comma 1 stabilisce che con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto le prestazioni collegate alla disoccupazione dei collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata – la cosiddetta "dis-coll" – possano essere concesse in presenza di almeno un mese di contribuzione (e non più tre come richiesto dalla normativa vigente) nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro fino all'evento di disoccupazione.

<u>La RT</u>, dopo aver illustrato la disposizione, fa presente che, ai fini della quantificazione degli oneri, è stata esaminata la distribuzione dei collaboratori iscritti in via esclusiva per mese di contribuzione attualmente destinatari della norma. Dall'analisi del collettivo si è stimato che la platea aggiuntiva sia pari ad ulteriori 5.200 beneficiari annui, cui andrebbe corrisposta una indennità mensile di durata pari alla metà del periodo per cui si è contribuito e di importo medio di circa 690 euro.

I maggiori oneri sono riportati dalla RT nella seguente tabella:

Requisito da 3 a 1 mese per il conseguimento dell'indennità dis-coll

Anno Costo della prestazione	Importo annuo in milioni di euro oneri (+)/risparmi (-)
2019	1,8
2020	3,7
2021	3,7
2022	3,8
2023	3,9
2024	3,9
2025	4,0
2026	4,0
2027	4,1
2028	4,2
2029	4,2

<u>Al riguardo</u>, preso atto del numero dei beneficiari aggiuntivi, sul quale non si dispone di elementi di valutazione, e dell'importo medio, in linea con i limiti legali vigenti e le retribuzioni riferibili a tali soggetti, si osserva che la quantificazione è corretta per gli anni di piena applicazione della presente disposizione (ovvero dal 2020), ma appare sovrastimata per il 2019, atteso che il nuovo beneficio dovrebbe intercettare soltanto un terzo della platea dei beneficiari annui (vigenza dal 5 settembre 2019) e non la metà, come implicitamente ipotizzato dalla RT.

Articolo 3 (Copertura finanziaria)

Il comma 1 provvede alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e di cui all'articolo 2, secondo il seguente schema:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Dal 2029
Oneri	5,3	10,7	10,9	11,1	11,3	11,4	11,6	11,7	11,9	12,1	12,3
Riduzione Fondo art. 1, co. 255, legge 145/18 ¹	5,3		10,9	11,1	11,3	11,4	11,6	11,7	11,9	12,1	12,3
Riduzione Fondo nazionale per le politiche sociali ²		10,7									

<u>La RT</u> illustra la disposizione.

<u>Al riguardo</u>, andrebbero acquisite conferme circa la riducibilità dei fondi utilizzati a copertura, senza compromettere altri interventi già programmati.

Articolo 4 (Emergenza occupazionale ANPAL Servizi Spa)

L'articolo reca la modifica della disciplina sull'impiego di uno stanziamento già vigente, pari ad 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019, relativo ad ulteriori spese di personale di ANPAL Servizi Spa.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 1, comma 258, della legge di bilancio 2019, laddove il secondo periodo, in cui è previsto che per il funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa sia destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, viene riformulato, prevedendosi invece che all'ANPAL Servizi Spa debba essere destinato, oltre al già previsto contributo, anche un ulteriore contributo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per le ulteriori spese di personale.

Il comma 2 dispone poi l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, (decreto sul Reddito di cittadinanza) laddove la norma prevedeva che al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato, ANPAL servizi S.p.A. fosse autorizzata ad assumere, mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, il personale già dipendente di ANPAL servizi S.p.A in forza di contratti di lavoro a tempo determinato.

Il comma 3 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione prevista al comma 2.

<u>La RT</u> conferma che la disposizione comporta oneri nel limite di 1 milione di euro, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione di cui al comma 2, atteso che viene abrogato il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 4 del 2019 e le risorse stanziate dalla disposizione abrogata, pari a 1 milione dl euro annui a decorrere dal 2019, vengano destinate alle ulteriori spese di personale di Anpal servizi s,p.a..

Inoltre, conferma che l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 4 del 2019, non reca pregiudizio alle attività programmate a legislazione vigente.

_

¹ "Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza"

di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

<u>Al riguardo</u>, per i profili di stretta quantificazione, posto che il comma 1 si limita a prevedere un'integrazione, pari ad un milione di euro a decorrere dal 2019, all'autorizzazione di spesa che è già prevista dalla normativa vigente per il solo 2019 (10 milioni di euro) al fine di sovvenzionare il funzionamento di ANPAL spa, specificando la finalità per ulteriori spese di personale³, nulla da osservare.

In ogni caso, sarebbe utile chiarire se la nuova formulazione che non prevede più espressamente la finalità di stabilizzare il personale già dipendente di ANPAL servizi S.p.A in forza di contratti di lavoro a tempo determinato⁴, sia volta ad eliminare tale vincolo e in tale caso sarebbero opportune maggiori informazioni in merito alla specifica tipologia delle spese di personale prevista (ovvero, se destinate al finanziamento di nuovi reclutamenti; al rinnovo del personale a t.d.; alla copertura di fabbisogni di lavoro straordinario etc. etc.).

Articolo 5 (Misure urgenti in materia di personale INPS)

L'articolo incrementa, nella misura di 1.003 unità, concernenti il personale di area C, la dotazione organica dell'INPS, in relazione a risorse finanziarie già stanziate da norme vigenti.

In particolare, ivi si modifica l'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (dl Reddito di cittadinanza) laddove la norma vigente prevede che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e nei limiti della dotazione organica dell'INPS, a decorrere dall'anno 2019, sia autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto. Nello specifico, ivi sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole «e nei limiti della dotazione organica dell'INPS» sono aggiunte le

Si rammenta che ai sensi della vigente disciplina di contabilità, le autorizzazioni di spesa iscritte nel bilancio dello Stato riferibili a spese di personale, fermo restando i meccanismi procedimentali che ne determinano il perfezionamento e la formazione dei relativi oneri, rientrano nell'area delle fattispecie per lo più riconducibili agli oneri di spesa cd. "inderogabili" (ergo, sotto il profilo contabile, di spese "obbligatorie") di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196/2009. Ragion per cui, a fronte dell'eventualità che ci si trovi di fronte all'incapienza delle risorse stanziate a fronte dei fabbisogni di spesa per tale tipologia di oneri, si prefigura il legittimo ricorso ai cd. strumenti di "flessibilità" (fondi di riserva) già previsti in bilancio, al fine di assicurarne comunque la "integrale" copertura. Nello specifico, il bilancio dello Stato 2019/2021, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, in corrispondenza al Programma "Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione" reca in favore di ANPAL, uno stanziamento (cap.1230) a titolo di "somme da trasferire all'Agenzia Nazionale per le politiche attive del Lavoro" di 96, 1 milioni di euro annui, suddiviso in 4 articoli, di cui i primi due sono riservate al finanziamento delle spese obbligatorie dell'ente e del suo funzionamento. Per contro, relativamente ad ANPAL servizi Spa (società in house dell'ente), il medesimo stato di previsione indica uno stanziamento omnicomprensivo (cap. 2234) a titolo di "Contributo statale alle spese generali ed ai costi generali di struttura di ANAPAL Servizi Spa", non ripartito al suo interno.

⁴ A tutto il 2017, il personale a tempo determinato di ANPAL Servizi Spa ammontava a n. 136 unità. Nel luglio 2017 Società ha proceduto alla stabilizzazione di 48 dipendenti da tempo determinato a tempo indeterminato, senza l'indizione di una procedura selettiva ad hoc, facendo riferimento a quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento per il reclutamento del personale dipendente. Il citato Regolamento prevede la possibilità di conversione dei rapporti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, senza l'attivazione di nuove procedure selettive, purché detti rapporti di lavoro siano stati sottoposti all'origine alle medesime regole di reclutamento e previo accertamento del relativo fabbisogno Cfr. Corte dei conti, Sezione Enti, Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di ANPAL SERVIZI S.p.A. 2017,14 marzo 2019, n. 21, pagine 6 e 9-10.

seguenti: «, come rideterminata ai sensi del presente comma»; b) infine è aggiunto il seguente periodo: «La dotazione organica del personale di Area C dell'INPS è incrementata di n. 1003 unità.».

<u>La RT</u> ribadisce che l'art. 12, comma 6, del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, nella Legge n.26/2019, ha assegnato all'INPS, a decorrere dal 2019, 50 milioni di euro annui per l'assunzione dì personale da assegnare alle strutture dell'INPS, al fine di-dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel medesimo decreto.

Le risorse finanziarie aggiuntive saranno utilizzate per l'assunzione a regime, di n. 1003 candidati idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 967 posti di consulente protezione sociale, area C, posizione economica C1, in corso di espletamento.

Le predette assunzioni, con contestuale incremento della dotazione organica, saranno effettuate con una tempistica compatibile con la disponibilità da parte dell'Istituto delle risorse finanziarie previste dalla norma in esame, tenuto conto delle riduzioni previste, per gli anni 2019 e 2020, dall'art. 10-bis, comma 2, D.L. 29 marzo 2019, n. 27, e, successivamente, dall'art. 41-bis, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, che ha modificato l'art. 1, comma 250-ter, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232.

<u>Al riguardo</u>, con riguardo ai profili di copertura, posto che le modifiche apportate dalla norma sono destinate a produrre comunque i propri effetti nei limiti imposti dalle risorse già previste in bilancio in rapporto alle facoltà assunzionali stabilite dalla legislazione vigente⁵, non ci sono osservazioni.

La relazione illustrativa fornisce un quadro analitico assai dettagliato della situazione organica dell'istituto ai sensi della legislazione vigente. In particolare, evidenzia che il fabbisogno sostenibile dell'Istituto è ad oggi pari a 28.770 unità di personale, di cui 21.304 unità di area C, nel rispetto dei limiti finanziari («spesa massima sostenibile») dell'ultima dotazione organica di cui alla determinazione presidenziale n.59 del 2017. Evidenzia poi che l'articolo in esame ridetermina i limiti della dotazione organica dell'INPS e che le risorse finanziarie aggiuntive saranno quelle utilizzate per l'assunzione di n.1003 candidati idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 967 posti di consulente protezione sociale, area C, posizione economica C1, indetto con determinazione presidenziale 24aprile 2018 n.42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4aSerie speciale «Concorsi ed esami», il 27 aprile 2018, n.34. Riferisce poi che le facoltà assunzionali straordinarie citate vanno a sommarsi alle seguenti assunzioni di personale di Area C: 1) nn.962 unità, già autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.273 del 22 novembre 2017, e rimodulate a seguito di autorizzazione del Dipartimento della funzione pubblica del 10 aprile 2018; 2) nn. 256 unità, già autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.298 del 24 dicembre 2018; 3) nn.165 unità, di cui 27 progressioni verticali, in corso di autorizzazione e calcolate sul risparmio di spesa derivante dalle cessazioni di tutto il personale relative all'anno2017; 4) nn.1.500 unità, di cui 250 progressioni verticali, in corso di autorizzazione e calcolate sul risparmio di spesa derivante dalle cessazioni di tutto il personale relative all'anno 2018, assumibili con decorrenza giuridica ed economica dal 15 novembre 2019;4) nn. 437 unità di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2017, n.205, assegnate con decreto ministeriale 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.134 del 12 giugno2018;5) nn. 266 unità calcolate sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 301, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n.145, per l'anno 2019. Conclude riferendo che l'Istituto procederà, pertanto, ad assumere nel complesso 4.589 unità di area C segnalando che l'attuale consistenza del personale di area C (che è oggi pari a 18.345 unità) in seguito alle assunzioni e alle cessazioni che interverranno nel corso dell'anno, verrebbe così a determinarsi in 21.304 unità. Una conferma sarebbe utile in merito alla circostanza riferita dalla relazione illustrativa circa l'organico complessivo dell'INPS, che ad una verifica risulterebbe di complessive 28.423 unità, di cui 22.118 appartenenti all'Area C. Cfr. INPS, "

Articolo 6 (Misure urgenti in favore dei LSU e dei LPU)

Il comma 1 proroga il termine di cui all'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), in materia di convenzioni per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità, dal 31 ottobre al 31 dicembre 2019.

La RT ribadisce che l'articolo prevede la proroga fino al 31 dicembre 2019 delle convenzioni sottoscritte, ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettere a) e b), e comma 3, della legge n. 388 del 2000, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni nel cui territorio sono utilizzati lavoratori socialmente utili (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000) e dei contratti di lavoro a tempo determinato presso gli enti pubblici della Regione Calabria dei lavoratori socialmente utili (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 e di cui all'articolo 7, del decreto legislativo n. 468 del 1997) e di pubblica utilità (di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280 del 1997). Esse sono incentivate con le risorse statali ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296 del 2006, nei limiti della spesa già sostenuta, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 78, comma 2, lettere a) e b) e comma 3, della legge n. 388 del 2000, e dell'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296 del 2006.

La disposizione, pertanto, non comporta per il 2019 nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e cioè del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Infatti, le risorse per la copertura annuale degli assegni ai lavoratori socialmente utili (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000) e l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro a favore dei medesimi, oggetto delle convenzioni con le regioni ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettere a) e b) e comma 3, della legge n. 388 del 2000, sono già previste nello stanziamento annuale del Fondo sociale per occupazione e formazione, come pure quelle concernenti la proroga dei contratti a tempo determinato di LSU (ex articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000) e di LPU (ex articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280 del 1997) presso enti pubblici della Calabria, che sono comunque compresi nei limiti dello stanziamento annuale (pari a 50 milioni di euro) di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge n. 296 del 2006, a carico del predetto Fondo.

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare, atteso che nei tendenziali a legislazione vigente, dovrebbero essere scontati per le posizioni lavorative in questione gli oneri correlati alle assunzioni a tempo indeterminato, evidentemente in ritardo rispetto alla tempistica prevista, alla luce di quanto previsto dalla stessa norma della legge di bilancio qui modificata, posti anch'essi a carico del fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Articolo 7 (Disposizioni urgenti in materia di ISEE)

Il comma 1, sostituendo l'articolo 4-*sexies* del decreto-legge n. 34 del 2019, in materia di termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), conferma che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno (viene però escluso il 2019, rispetto alla versione previgente), all'inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Restando ferma anche la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, prevede che ciò avvenga mediante modalità estensive dell'ISEE corrente da individuarsi con decreto ministeriale.

La RT afferma che le modifiche introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Viene infatti anticipata l'entrata in vigore dei modificati riferimenti temporali di redditi e patrimoni per tener conto delle nuove scadenze fiscali, al fine di evitare che tali riferimenti vengano modificati due volte nel volgere di pochissimo tempo: secondo le disposizioni previgenti, infatti, i riferimenti avrebbero dovuto già essere modificati al 1° settembre 2019. In realtà, possono immaginarsi risparmi, seppur non quantificabili, in termini di minori costi di intermediazione da parte dei CAF, evitando in tal modo il ripetersi di più dichiarazioni a fini ISEE dei medesimi soggetti nel giro di pochi mesi. Inoltre, l'ancoraggio a modalità estensive dell'ISEE corrente, con apposito decreto volto a regolare la possibilità di anticipare l'evidenziazione di redditi e patrimoni più recenti, fa potenzialmente salva la possibilità della dichiarazione ISEE precompilata sulla base dei dati già dichiarati al fisco. Come è noto, la precompilazione, oltre a semplificare gli adempimenti per i cittadini, ne migliora anche la *compliance*.

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare, atteso che la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, è già prevista a legislazione vigente, anche se non ancora implementata.

Articolo 8 (Donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)

Il comma 1, inserendo il comma 4-*bis* nell'articolo 13 della legge n. 68 del 1999, stabilisce che, per le finalità di cui ai commi 1 e 1-*bis*, il Fondo di cui al presente articolo è altresì alimentato da versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale. Le somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al medesimo Fondo, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con decreto ministeriale.

<u>La RT</u> afferma che l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto prevede che il Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'articolo 13 della legge n. 68 del 1999, sia alimentato da atti di

liberalità provenienti da soggetti privati effettuati a titolo gratuito e per spirito di solidarietà sociale.

Al riguardo, si osserva che si può presumere che le liberalità provenienti dai soggetti privati saranno deducibili dal reddito imponibile degli stessi. La questione merita un approfondimento, atteso che di per sé l'effetto prospettato si rifletterebbe negativamente sul gettito erariale. Peraltro, in tal caso andrebbe altresì valutato il fatto che soggetti privati interessati a favorire il diritto al lavoro dei disabili ben potrebbero quasi sicuramente anche in assenza della norma individuare associazioni, onlus ecc. impegnate nel settore in questione e renderle destinatarie di donazioni. In sostanza, l'effetto fiscale del presente articolo verrebbe neutralizzato dal meccanismo di sostituzione appena descritto.

CAPO II Crisi aziendali

Articolo 9 (Aree di crisi industriale complessa Regioni Sardegna e Sicilia)

Il comma 1, integrando il comma 282 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, consente altresì alla Regione Sardegna di destinare ulteriori risorse, fino al limite di 3,5 milioni di euro entro l'anno 2019 per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio, attraverso l'erogazione di trattamenti di integrazione salariale in deroga. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il comma 2, inserendo il comma 282-bis nella medesima legge di bilancio, autorizza, ai medesimi fini di cui al comma 282, la Regione Siciliana a destinare ulteriori risorse, fino al limite di 30 milioni di euro nell'anno 2019, per specifiche situazioni occupazionali già presenti nel suo territorio. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

<u>La RT</u> conferma che il comma 1 serve a prorogare gli ammortizzatori sociali per le aree di crisi complessa della Regione Sardegna per l'anno 2019, senza slittamento al 2020. In questo modo, la platea dei lavoratori, già occupati nelle aree di crisi industriali complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, potrà proseguire nell'utilizzo di trattamenti in deroga (CIGS e mobilità) nel 2019, sempre a condizione che siano contestualmente applicate le misure di politica attiva, come già previsto dalla norma in vigore.

Si precisa, infine, che non vengono effettuati trasferimenti di risorse alla Regione Sardegna, ma solo assegnazioni sulla base delle necessità rappresentate di volta in volta dalla Regione stessa.

Anche in relazione al comma 2 la RT puntualizza che non vengono effettuati trasferimenti di risorse alla Regione Sicilia, ma solo assegnazioni sulla base delle necessità rappresentate di volta in volta dalla Regione stessa.

Si conferma che le risorse sono state già calcolate e gli interventi già inseriti tra quelli a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, in quanto lo stesso presenta le relative disponibilità per l'esercizio finanziario 2019, anche relativamente alla copertura della contribuzione figurativa.

La RT assicura infine che l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo non reca pregiudizio alle attività programmate, in quanto – come già detto – le risorse sono state già calcolate e gli interventi già inseriti tra quelli a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

<u>Al riguardo</u>, si prende atto dei chiarimenti forniti dalla RT, anche se sarebbe opportuna una riflessione circa le modalità di determinazione degli stanziamenti e dei tendenziali, che sembrerebbe riflettere, alla luce delle asserzioni della RT, il criterio delle politiche invariate anziché quello della legislazione vigente.

Articolo 10 (Area di crisi industriale complessa Isernia)

Il comma 1 dispone l'applicazione dell'articolo 53-ter del decreto-legge n. 50 del 2017, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019, anche ai lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Isernia che, alla data del 31 dicembre 2016, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, salvo che gli stessi, alla data del 5 settembre u.s., non siano percettori di reddito di cittadinanza.

Il comma 2 provvede alla copertura del suddetto onere mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La RT si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

<u>Al riguardo</u>, pur trattandosi soltanto di 1 milione di euro, occorre ricordare che fino al 15 settembre 2019 il decreto-legge 61/2019⁶ ha previsto l'indisponibilità di 1.320 milioni di euro sul programma fondi di riserva e speciali, cui attinge la copertura in esame.

Andrebbe quindi confermata la disponibilità della somma in questione.

12

l'esercizio in corso o sono resi disponibili.

D.L. 2 luglio 2019, n. 61, Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Convertito in legge dall'art. 1, comma 1, legge 1° agosto 2019, n. 85. Sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti, comunicata entro il 15 settembre 2019, risultante dai monitoraggi di cui agli articoli 12, comma 10 e 28, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, e tenuto conto della valutazione degli oneri ancora da sostenere entro la fine del corrente anno, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti sono confermati, in tutto o in parte, per

Articolo 11 (Esonero dal contributo addizionale)

Il comma 1 aggiunge all'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015 il comma 1-bis, il quale esonera dal versamento del contributo addizionale, di cui al comma 1 del medesimo articolo 5⁷, le imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa, le quali, al fine di mantenere la produzione esistente con la stabilità dei livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c), che prevedono nell'anno 2019 la riduzione concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a 15 mesi. L'esonero è autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo governativo tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori in cui vengono definiti gli impegni aziendali relativi alla continuità produttiva e al mantenimento stabile dei livelli occupazionali. L'accordo è stipulato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, decorsi i quali si intendono non più presenti i predetti impegni aziendali. Il beneficio contributivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora nel corso della procedura di stipula dell'accordo emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 mediante utilizzo, quanto ai 10 milioni di euro per l'anno 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (ai sensi dell'art. 148, c. 1, della L. 388/2000), che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 10 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato, nonché, quanto ai 6,9 milioni di euro per l'anno 2020, delle risorse derivanti dalla gestione a stralcio separata istituita dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2015, nell'ambito del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 19938, per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai fini della compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

⁻

A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a: *a)* 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; *b)* 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; *c)* 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

Si tratta di un fondo di rotazione istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti di formazione.

Il comma 3 subordina l'efficacia del presente articolo all'autorizzazione della Commissione europea, previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

<u>La RT</u> afferma che ai fini dell'individuazione della platea oggetto di valutazione sono state considerate le autorizzazioni riportate nei decreti direttoriali n. 102688 del 14/2/2019 e n. 102828 del 12/3/2019. La Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali dell'INPS ha fornito distintamente per decreto e per singola unità produttiva la stima del contributo addizionale. Tale contributo è stato calcolato per il decreto n. 102688, in cui sono presenti tutte le autorizzazioni, sulla base della retribuzione media mensile differenziale di accredito di 1.643,24 euro.

Sul decreto n. 102828 la retribuzione media mensile differenziale di accredito utilizzata per il calcolo del contributo addizionale è pari a 1.469,64 euro e per le domande non ancora autorizzate si è ipotizzata l'aliquota contributiva massima del 15%. Si fa presente che, pur considerando le domande elaborate, i lavoratori risultano 2.590 e pertanto, rispetto al numero massimo di 3.783 previsto nel citato decreto, ne mancherebbero 1.193. Per tale ragione, è stata fatta una stima anche per i lavoratori mancanti usando l'aliquota massima (15%) e il periodo massimo (24 mesi).

Il numero medio di mesi di esonero distintamente per aliquota addizionale e per decreto sono riportati nella seguente tabella:

Numero medio mesi di esonero del contributo addizionale CIGS

N° decreto	102828	102688
9%	0,0	11,3
12%	8,0	7,9
15%	18,8	5,5

Il dato fornito è stato aggiornato sulla base dei parametri contenuti nei Documento di Economia e Finanza 2019. Nella tabella seguente sono riportate le minori entrate contributive derivanti dall'esonero in esame distintamente per gli anni 2019 e 2020 e per singolo decreto:

Onere derivante dall'esonero del contributo addizionale CIGS per le aziende di cui ai decreti 102828 e 102688:

(Importi in milioni di euro)

N° decreto	102828	102688	Totale
2019	10,0	0,8	10,8
2020	6,9	0,1	7,0

L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo in esame è quindi complessivamente pari a 16,9 milioni di euro, in quanto solo nel caso del decreto 102828 l'impresa considerata (Whirpool Emea) ha un organico superiore alle 4.000 unità. Nel caso del decreto 102688 il costo sarebbe di 0,9 milioni, ma l'impresa

considerata (Whirpool Italia) ha circa 400 dipendenti e quindi non rientra nel campo di applicazione del presente articolo.

Per quanto riguarda le risorse utilizzate a copertura la RT assicura che tale utilizzo non reca pregiudizio alle attività già programmate a legislazione vigente e che le fonti di copertura indicate presentano la necessaria capienza.

Al riguardo, si osserva che la RT fornisce dati sulla durata media dell'esonero in relazione alle diverse aliquote contributive. Tuttavia, solo per circa un terzo dei lavoratori (1.193 su 3.783) si indica l'ipotesi di applicazione dell'aliquota massima, mentre per i restanti due terzi non è possibile conoscere la distribuzione della platea tra le diverse aliquote, dato cruciale ai fini della determinazione dell'onere. Pertanto, una verifica puntuale degli oneri è possibile solo limitatamente ad un terzo della platea (i 1.193 lavoratori che possono ancora rientrare nei limiti del decreto n. 102828), per i quali la spesa preventivata dovrebbe attestarsi, nell'arco di 24 mesi, sui 6,3 milioni di euro.

In generale, la stima dell'onere complessivo in 16,9 milioni di euro sembra sufficientemente prudenziale, considerato che utilizzando i parametri massimi ipotizzabili l'onere totale non eccederebbe comunque i 20 milioni di euro (dato raggiungibile solo in assenza di trattamenti più brevi, con aliquota del 12%, che invece sono riportati dalla RT, con una durata stimata in 8 mesi).

In ordine alla distribuzione temporale degli oneri, si osserva che:

- l'onere per il 2019 risulta sovrastimato, potendo l'esonero contributivo applicarsi al massimo per meno di 4 mesi¹⁰;
- nel 2020 al contrario il limite di spesa potrebbe risultare insufficiente rispetto alle esigenze, ove la maggior parte della platea ricadesse nell'esonero per l'intero anno¹¹;
- anche nel 2021 si potrebbero registrare necessità di rifinanziamento sulla base dei dati forniti dalla RT che indicano una durata superiore ai 16 mesi per parte dei lavoratori (24 mesi).

Circa la copertura degli effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, ne andrebbero palesate le ragioni, che si può ipotizzare siano ricollegabili ad una dinamica di spesa più accelerata di quella prevista per il fondo di rotazione da cui le risorse sono attinte.

Non sono presenti lavoratori ai quali è applicabile l'aliquota del 9%.

Nell'ipotesi che per tutti i lavoratori si applichi l'esonero per 4 mesi con l'aliquota massima del 15% (= 220 euro), si avrebbe un onere di circa 3,4 milioni di euro, rispetto ai 10 milioni indicati dalla RT.

Non è possibile verificare la stima dell'onere a causa della mancanza di dati sulla ripartizione dei lavoratori tra le due aliquote del 12% e 15%, tuttavia, in base ai dati disponibili per non superare lo stanziamento di 6,9 milioni di euro, la quota dei lavoratori al 15% con durata media di 18,8 mesi e dunque beneficiaria per l'intero anno, dovrebbe non essere superiore al 40% circa.

Articolo 12 (Potenziamento della struttura per le crisi di impresa)

L'articolo introduce norme funzionali al potenziamento della struttura di cooperazione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro, appositamente istituita dall'art. 1, comma 852, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), per il monitoraggio delle politiche volte a contrastare il declino dell'apparato produttivo. A tale struttura è assegnato un contingente di personale, fino ad un massimo di 12 unità, dotato di specifiche e necessarie competenze ed esperienze nel settore della politica industriale, analisi e studio in materia di crisi di impresa.

Il comma 1, con l'esplicita finalità del potenziamento delle attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali, assegna alla suddetta struttura, fino al 31 dicembre 2021, in deroga alla dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico, un contingente aggiuntivo di personale fino ad un massimo di dodici funzionari di area III del comparto funzioni centrali, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 16522, dotati delle necessarie competenze ed esperienze in materia di politica industriale, analisi e studio in materia di crisi di imprese, in posizione di fuori ruolo o di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della L. 15 maggio 1997, n. 127, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione.

Il comma 2 prevede che ai relativi oneri, indicati pari a 180.000 euro per l'anno 2019 e a 540.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provveda: quanto a 180.000 euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relativamente alle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto non siano state riassegnate ai pertinenti programmi di spesa e che sono acquisite definitivamente al bilancio dello Stato; quanto a 540.000 euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativamente al fondo che viene ivi previsto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il sovvenzionamento delle iniziative per il "Commercio equo e solidale", per cui è prevista una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

<u>La RT</u> illustra *in primis* i costi complessivi posti a carico dell'Amministrazione di destinazione per le fasce economiche dei funzionari di Area III, ai sensi del CCNL comparto funzioni centrali 2016/2018:

	VECCHIA		LIVELLI RETRIBUTIVI				
AREA FASCIA	CLASS.	STIP.IIS PER 13 MENSILITA'	IVC 2019	IND.AMM. MISE	TOTALE LORDO	ONERI AMM.NE 38,38%	TOTALE AL LORDO ONERI RIFLESSI
TERZA AREA- FASCIA 7		34.933,69	244,53	3.930,00	39.100,22	15.009,73	54.117,95
TERZA AREA-FASCIA 6		32.899,75	230,38	3.930,00	37.000,11	14.223,67	51.283,78
TERZA AREA – FASCIA 5	C3S	30,820,18	215,00	3.930,00	34.966,28	13.120,06	48.386,34
TERZA AREA- FASCIA 4	C3	28.945,41	202,07	3,930,00	33,078,08	12.603,37	45.773,45
TERZA AREA- FASCIA 3	02	20.259,61	184,47	3.526,92	29.971,00	12.502,87	41.173,87
TERZA AREA- FASCIA 2	Cls	24.997,19	171,98	3.136,92	28.909,30	10.865,14	39.174,53
TERZA AREA -FASCIA1	C1	24.149,43	169,00	3.136,02	27.455,35	10.537,36	37.992,71

Pertanto, la RT riferisce che stimando prudenzialmente il costo medio di un'unità di III Area in circa 45.000 Euro annui, il costo annuo complessivo per 12 funzionari può essere determinato in 540.000 Euro.

Per il 2019, entrando la disposizione in vigore solo nel terzo quadrimestre, la spesa massima non potrebbe comunque superare 180.000 Euro.

Ribadisce che al relativo onere per il 2019 si provvede mediante utilizzo delle somme derivanti dai Fondi di cui all'art, 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che restano acquisiti definitivamente al bilancio dello Stato e che presentano la necessaria disponibilità; mentre, per gli anni 2020-2021, mediante definanziamento del Fondo per il commercio equo solidale, che presenta uno stanziamento pari ad un milione di euro all'anno.

Al riguardo, sul comma 1, va in premessa evidenziato che il collocamento in posizione di "comando" ovvero di "fuori ruolo" riveste diversa natura giuridica e determina, a rigore, differenti riflessi sull' organico dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico¹². Nel caso in esame, per quanto concerne i profili retributivi, trattandosi di personale comunque appartenente alla III Area di inquadramento del C.C.N.L. "funzioni centrali", la norma prevede che l'onere sia non di meno posto integralmente a carico della Amministrazione di destinazione, diversamente dalla prassi applicativa che caratterizza invece i due diversi istituti¹³.

Venendo anche all'esame dei profili inerenti alla tecnica di quantificazione degli oneri effettuata dalla RT, richiamando quanto espressamente previsto dalla dall'articolo 17, commi 3 e 7 della legge di contabilità e dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S. in merito ai contenuti tassativi che la stessa deve presentare

Ciò detto, dal momento che, ai sensi dell'articolo 57 del D.P.R. 3/1957, nel primo caso, il dipendente continua ad occupare il posto nell'organico dell'Amministrazione di originaria appartenenza, mentre, nel caso di attivazione del "fuori ruolo", ai sensi dell'articolo 58, comma 2 del medesimo decreto, il dipendente pubblico non occupa più il posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene, imponendo la citata norma che, a fini di neutralizzazione degli effetti d'impatto, nella qualifica iniziale del relativo ruolo, sia lasciato "scoperto" un posto per ogni impiegato interessato da tale istituto. Il profilo si traduce in un differente impatto "finanziario" rispetto al "comando", atteso che nel caso di "fuori ruolo" il posto già occupato dal dipendente è da considerarsi disponibile ai fini di ulteriori avanzamenti del personale in servizio, ovvero, per nuovi reclutamenti, e conseguendone che la relativa neutralità potrà essere comunque assicurata, lasciando scoperti, nel livello iniziale del medesimo ruolo di appartenenza, un numero di posti che siano finanziariamente "equivalente" alla retribuzione complessiva dell'unità per cui è stato attivato l'istituto del "fuori ruolo", che siano destinati ad essere effettivamente "coperti" per effetto della relativa disciplina del turn over.

Sul punto, va infatti segnalato che se di norma per il personale in posizione di "comando" il trattamento "fondamentale" continua ad essere a carico dell'Amministrazione di appartenenza, restando a carico dell'Amministrazione di destinazione il solo onere relativo al trattamento "accessorio", nel caso di dipendente collocato "fuori ruolo" lo stesso continua a percepire integralmente il trattamento economico dall'Amministrazione di appartenenza, rispondendo in definitiva tale istituto anche ad un interesse di quest'ultima. L'articolo 57, comma 2, del D.P.R. n. 3/1957 e 59, comma 1, recano la disciplina dei profili retributivi dei due istituti. L'articolo 70, comma 12, del T.U.P.I., stabilisce che "in tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare l'utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale".

in presenza di norma in materia di "pubblico impiego", in particolare circa l'obbligo di fornire indicazioni puntuali circa le fonti dei dati utilizzati e tutte le informazioni necessarie a consentire la verifica delle quantificazione in sede parlamentare, andrebbe richiesto un supplemento di informazioni circa indennità percepibili ulteriori rispetto a quelle evidenziate dalla RT nonché circa i possibili oneri per straordinari¹⁴. Inoltre, andrebbero richiesti i prospetti di computo degli oneri sommariamente indicati dalla RT, con l'analitica indicazione delle aliquote applicate per le ritenute previdenziali e l'IRAP posti a carico del datore di lavoro.

Sul piano "metodologico", andrebbero poi richiesti ragguagli anche in merito al grado di prudenzialità del parametro assunto dalla RT per la determinazione dell'onere, va infatti evidenziato che ben quattro dei sette profili di inquadramento retributivo considerati nella tabella fornita dalla RT, vendono una retribuzione lorda annua superiore a quella "media" assunta a parametro per la determinazione dell'onere di spesa complessivo in relazione al contingente.

In tal senso, venendo anche al comma 2, in considerazione dello specifico regime normativo-contabile che come noto contraddistingue gli stanziamenti previsti per gli oneri di spesa correlati alle retribuzioni di personale, che sono senz'altro da associare alla fattispecie degli oneri cd. "inderogabili" ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità¹⁵, va evidenziato che la formulazione delle autorizzazioni ivi indicate dalla norma, che la norma predispone sotto forma di "limite massimo" di spesa per il 2019 , 2020 e 2021, andrebbe più opportunamente sostituita con un dispositivo di mera "previsione" di spesa.

Inoltre, venendo anche allo scrutinio dei profili di copertura, quanto al 2019 (per soli 4 mesi, 180.000 euro), relativamente al ricorso a tal fine al gettito registrato per sanzioni irrogate dall'AGCM che sarebbero state già versate in conto entrata al bilancio dello Stato, e non ancora destinate alla relativa finalità di spesa prevista ai sensi della normativa vigente¹⁶, andrebbe solo confermata l'esistenza delle relative

_

In proposito, va evidenziato che in relazione al costo medio annuo unitario del personale non dirigente del MISE della III Area, il Conto Annuale della R.G.S. aggiornato al 2017 evidenzia in aggiunta al totale "Voci stipendiali" e alle "Indennità fisse", anche 551 euro annui lordi di straordinario e 5.209 euro annui lordi di "Altre indennità". Una stima analitica del costo annuo unitario medio del personale della III Area del MISE distinto per livelli retributivi sarebbe possibile ricorrendo ai dati riportati nel sito del dicastero, nella sezione "Amministrazione trasparente", incrociando i dati relativi alle unità presenti nei singoli livelli retributivi con quelli relativi al costo complessivo annuo sostenuto dal ministero per i medesimi. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale al 2017, tavole del costo medio sul sito internet del dicastero; Ministero dello sviluppo economico; "Amministrazione trasparente" sul sito internet, Sezione " Personale", pubblicazione delle Tavole redatte dal dicastero per la compilazione del Conto Annuale al 2017, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013; D.P.C.M. 20 agosto 2019, tabella 12.

¹⁵ Si veda la Nota n. 1.

L'articolo 148 della legge 388/2000 destina tali risorse ad iniziative in favore dei consumatori. I capitoli coinvolti sono il n. 3592 dello stato di previsione dell'entrata (Pg. 14,"Somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'AGCM da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori") ed il capitolo dello stato di previsione della spesa del MISE n.1650 ("Fondo derivante dalle Sanzioni Amministrative Irrogate dall'AGCM da destinare ad iniziative a favore dei consumatori") recanti rispettivamente una previsione di entrata 2019 di 33 milioni di euro e di spesa di 25 milioni di euro, ivi trattandosi di delle previsioni di entrate riassegnabili di cui all'articolo 23, comma 1-bis, della legge n. 196/2009.

disponibilità in bilancio e la riducibilità delle medesime a fronte di iniziative di spesa eventualmente già programmate, mentre, relativamente alle annualità 2020 e 2021 (540.000 euro annui), andrebbe parimenti confermata l'esistenza delle disponibilità a valere dello stanziamento richiamato (Fondo per il commercio equo e solidale¹⁷) nonché la sostenibilità della riduzione delle risorse ivi prevista a fronte dei fabbisogni di spesa eventualmente già programmati per le medesime annualità.

Articolo 13

(Fondo per ridurre i prezzi dell'energia per le imprese e per evitare crisi occupazionali nelle aree dove è prevista la chiusura delle centrali a carbone)

Il comma 1, inserendo il comma 6-bis nell'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013, dispone che la quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al Fondo di cui all'articolo 27, comma 2, del medesimo decreto legislativo (modificato dal comma 2 del testo in esame), per finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e, per una quota fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone", da istituire presso il Ministero dello sviluppo economico con apposito decreto ministeriale. I criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone" saranno anch'essi stabiliti con decreto ministeriale, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 2, sostituendo il comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 30 del 2013, istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il "Fondo per la transizione energetica nel settore industriale", per sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. Il Fondo è alimentato secondo le previsioni dell'articolo 19, commi 3 e 6-bis, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra di cui alla direttiva UE 2003/87/CE come da ultimo modificata con direttiva UE/2018/410. Con uno o più decreti adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

¹⁷ Il capitolo relativo del bilancio dello Stato è il n. 2503 dello stato di previsione della spesa del MISE e reca una previsione annua di competenza di 1 milione di euro annui.

mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati e previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

<u>La RT</u> rappresenta che la norma destina ai due nuovi Fondi una quota, nelle misure indicate, delle maggiori entrate rivenienti nei prossimi anni dalle aste CO2 in funzione dell'aumento progressivo del valore delle quote stesse.

Infatti, già dal 2019, sulla base dei proventi derivanti dalle aste 2018, pari a 1.452 milioni di euro, le entrate complessive statali sono aumentate di circa 900 milioni di euro rispetto al 2017, e tale aumento risulterà, secondo le analisi disponibili, crescente nei prossimi anni. I due fondi istituiti dal presente articolo, peraltro, saranno alimentati dalle quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, solo nel caso in cui tali proventi non siano in grado di soddisfare le finalità dei fondi, per la residua copertura si utilizzeranno le quote assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La RT ribadisce che le previsioni dell'andamento dei prezzi delle quote, anche in funzione della misura che la Commissione Europea può adottare per regolarne il prezzo, indicano un costante aumento nei prossimi anni e quindi un gettito comunque crescente, anche in presenza della quota da destinare al Fondo di compensazione.

Al riguardo, andrebbero fornite assicurazioni in merito ai possibili effetti finanziari della disposizione rispetto alla previsione di cui all'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013, laddove si prevede che, nell'ambito di una quota dei proventi in esame, effettuati integralmente i rimborsi dei crediti previsti dal comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 72 del 2010, l'importo restante è riassegnato, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. In sostanza, andrebbe garantito che il finanziamento dei fondi in esame possa essere conseguito senza incidere sulla suddetta quota, evitando effetti sul debito pubblico.

In ogni caso, si osserva che le prospettive di aumento delle entrate in questione asserite dalla RT, secondo l'ultimo rapporto del GSE sono alquanto incerte¹⁸ e comunque, in base al comma 1-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità non sono utilizzabili fuori dalla sessione di bilancio, in quanto indipendenti da modifiche legislative¹⁹.

¹⁸ In base al <u>Rapporto sulle aste di quote europee di emissione annuale 2018</u> del 13 febbraio 2019, p.50-52, la stima mediana di previsione per il 2019 si attesta su 1,226 miliardi di euro a fronte degli 1,440 miliardi incassati nel 2018.

Il citato comma 1-bis dell'articolo 17 della legge 196/2009 prevede che le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Articolo 14 (Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A.)

Il comma apporta le seguenti modificazioni all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015:

La lettera a) specifica che l'esonero da responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato (ex d.lgs. n. 231 del 2001) riguarda le condotte connesse all'attuazione del Piano ambientale, e non più dell'A.I.A. (Autorizzazione integrata ambientale).

La lettera b) dispone che le condotte poste in essere in attuazione del predetto Piano ambientale, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi stabiliti, non possano dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, non solo in quanto integrano esecuzione delle migliori regole preventive in materia ambientale (come finora previsto), ma anche perché costituiscono adempimento dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale.

La lettera c) mantiene il termine del 6 settembre 2019 per l'operatività dell'esimente relativamente alle condotte poste in essere dai soli commissari straordinari; prevede che l'esimente da responsabilità penale e amministrativa per acquirenti e affittuari (e per i soggetti da questi delegati) operi con riferimento alle condotte di esecuzione del piano ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria (in sostanza, per questi soggetti l'esimente viene prorogata alla scadenza delle singole prescrizioni del Piano alle quali la condotta è riconducibile).

La lettera d) dispone che, in ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

<u>La RT</u> esclude che la disposizione comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, stante la natura ordinamentale delle disposizioni.

Articolo 15 (Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge n. 34 del 2019)

L'articolo apporta una serie di novelle all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che ha istituito un Fondo salva opere per garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e tutelare i lavoratori. In particolare, le modifiche:

- consentono l'accesso alle risorse del Fondo salva opere, nel caso di affidamento a contraente generale, anche alla soddisfazione dei crediti dei subfornitori, subappaltatori, e subaffidatari, invece che dei soli affidatari di lavori;
- prevedono da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la surroga nei diritti dei beneficiari del Fondo, oltre che nei confronti dell'appaltatore o dell'affidatario del contraente generale, anche verso il contraente generale;

- disciplinano la procedura per l'accesso a favore delle imprese beneficiarie alle risorse del Fondo salva opere, anche in pendenza di controversie giurisdizionali, contributive e fiscali. Nello specifico:
 - a) l'eventuale pendenza di controversie giurisdizionali in merito ai crediti dei beneficiari del Fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale non è ostativa all'erogazione delle risorse del Fondo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - b) prima dell'erogazione delle risorse il MIT verifica la sussistenza delle condizioni di regolarità contributiva del richiedente attraverso il DURC e in mancanza delle stesse, dispone direttamente il pagamento delle somme dovute, entro i limiti della capienza del Fondo salva opere e del credito certificato del richiedente stesso, in favore degli enti previdenziali, assicurativi, compresa la cassa edile;
 - c) prima dell'erogazione delle risorse il MIT effettua la verifica fiscale sui versamenti notificati con cartelle di pagamento di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, nell'ipotesi di inadempienze, provvede direttamente al pagamento;
 - d) resta impregiudicata la possibilità per il beneficiario di accedere alle risorse del Fondo ove abbia ottenuto, rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione o rateizzazione del pagamento ovvero abbia aderito a procedure di definizione agevolata previste dalla legislazione vigente; resta altresì impregiudicata la prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei confronti dell'erario, di enti previdenziali e assicurativi.

<u>La RT</u>, oltre a descrivere le novelle apportate dalla disposizione all'articolo 47, del decreto-legge n. 34 del 2019 e a precisare che le modifiche intervengono sulla disciplina delle forme di accesso e delle modalità di erogazione delle risorse del "Fondo salva-opere" istituito ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 47 del decreto-legge n. 34 del 2019, allo scopo di evitare l'aggravarsi della crisi di liquidità delle imprese beneficiarie, afferma che sotto il profilo degli effetti finanziari non si ravvedono nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, stante l'erogazione, anche rispetto all'intervento sostitutivo, delle somme nel limiti della capienza del suddetto Fondo.

<u>Al riguardo</u>, atteso che l'erogazione delle risorse del Fondo salva opere avviene nell'ambito dei limiti della dotazione del Fondo medesimo, non vi sono osservazioni da formulare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Lug 2019 Nota di lettura n. 78

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2012/39/UE che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani (**Atto del Governo n. 90**)

" Nota di lettura n. 79

Schema di decreto ministeriale sulla composizione, sul funzionamento e sulla elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) (Atto del Governo n. 89)

Nota di lettura n. 80

A.S. 1383: "Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica"

" Nota di lettura n. 81

A.S. 1374: "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020"

Nota di lettura n. 82

Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi (Atto del Governo n. 93)

Elementi di documentazione n. 5

Rendiconto 2018 (A.S. 1387) e Assestamento 2019 (A.S. 1388)

" Nota breve n. 9

Le previsioni economiche estive 2019 della Commissione europea

" Nota di lettura n. 83

A.S. 1312: "Deleghe al Governo per il riordino della disciplina in materia di spettacolo e per la modifica del codice dei beni culturali e del paesaggio"

Nota di lettura n. 84

Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA (Atto del Governo n. 96)

" Nota di lettura n. 85

Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (Atto del Governo n. 95)

" Nota di lettura n. 86

Schema di D.Lgs. concernente disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante codice della giustizia contabile (**Atto del Governo n. 99**)

" Nota di lettura n. 87

A.S.: 1437 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica